

IN BREVE n. 008-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

NON CUMULABILI RISCATTO LAUREA e PERIODI CONGEDO PARENTALE EXTRALAVORO

L'INPS col messaggio numero 2467 dell'11 febbraio 2014 dispone che la non cumulabilità tra facoltà di riscatto della laurea e del congedo parentale extralavoro operi indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi, ovvero senza riferimento a periodi precedenti o successivi al 1 gennaio 1994, eliminando in tal modo la differenza di trattamento tra lavoratrici/lavoratori del pubblico impiego e della dipendenza privata.

In precedenza infatti nel settore privato erano cumulabili i due tipi di riscatto se i periodi erano antecedenti al 1 gennaio 1994.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 2467 dell'11.02.2014 (documento 055)

**Per i risvolti pensionistici della maternità al di fuori del rapporto di lavoro vedi
CD Lavoratrice Madre Medico - Collana Universalia Multimediale ENPAM**

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento gennaio 2014
Pubblicato il 21 febbraio 2014

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale	107,3
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+0,6
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+2,8

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 21/02/2014 per il mese di GENNAIO 2014

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	Base di riferimento: 1995 = 100											
1996	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
%	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
1997	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
%	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
1998	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
%	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
1999	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
%	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
%	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
%	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
%	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
%	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
%	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
%	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
%	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
%	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
%	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
%	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3											
%	0,2											

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - GENNAIO 2014

L'indice Istat relativo al mese di gennaio 2014 è pari a 107,3 %. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2013 è **0,265056 %** (incremento mese).

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75 % del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

In caso di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione va applicato sull'intero importo accantonato sino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata.

Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto della anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.

Non è soggetta a rivalutazione la quota di Tfr versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare.

Va invece rivalutata dal datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal lavoratore di una azienda con più di 50 dipendenti.

In base al comma 755 art. 1 Finanziaria 2007 il Tfr maturato da questi lavoratori a partire dal 1 gennaio 2007 deve essere trasferito al Fondo tesoreria presso l'Inps, fermo restando che il datore di lavoro, anche se non ha più la disponibilità di tali somme, dovrà ugualmente gestirle dal punto di vista contabile, compresa la rivalutazione monetaria.

Legge 27.12.2006, n. 296 - Articolo 1

755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

ENPAM - QUOTA B: CONTRIBUZIONE 2014

In base alla svalutazione monetaria intercorsa nel 2013, i limiti di reddito ai fini della determinazione del contributo proporzionale dovuto al Fondo della libera professione "Quota B" del Fondo Generale da versare nel 2014 sono stati così determinati:

- *Limite reddito libero professionale anno 2013.....euro 85.000,00*
- *Reddito virtuale già assoggettato al contributo minimo obbligatorio:*
 - *Medici infraquarantenni e ultraquarantenni assoggettati*

- a contribuzione ridotta.....euro 6.008,08*
 ○ *Medici ultraquarantenni euro 11.095,76*

Il trattamento pensionistico annua minimo ai sensi dell'articolo 20 comma 8 del regolamento del Fondo di Previdenza Generale e dell'articolo 10 comma 5 dei regolamenti dei Fondi speciali (maggiorazione per inabilità e premorienza) è salito da € 14.903,16 del 2013 a € 15.067,09 per il 2014.

Infine, per l'anno 2014 l'importo della pensione minima INPS, è stato provvisoriamente determinato in € 501,38 per 13 mensilità; pertanto, la pensione erogata dal Fondo di Previdenza Generale va integrata sino all'importo di € 6.517,94 annui, pari ad € 543,16 mensili in base al dato provvisorio da congruare l'anno prossimo col dato definitivo.

ENPAM - CONTRIBUTO DI MATERNITA' 2014

Per il 2014 ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità ENPAM, ex articolo 70 e succ. del decreto legislativo 151/2001, il reddito lordo annuo minimo valutabile è di € 14.860,56, mentre quello massimo è di € 74.302,80, con una indennità massima lorda erogabile di € 24.767,60 (minima € 4.747,64).

La tutela delle -donne medico libere professioniste- senza alcuna previdenza di natura economica della maternità, come previsto dalla legge 379 dell'11 dicembre 1990 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 17 dicembre 1990 numero 293, può essere così sintetizzata:

- **DIRITTO** - a tutte le madri-medico iscritte all'ENPAM - Fondo generale che non percepiscano da altro ente alcuna indennità o retribuzione nel periodo assistibile.
- **PERIODO DI GODIMENTO** - i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la nascita
- **IMPORTO** - l'80 per cento dei cinque dodicesimi del reddito da lavoro autonomo da libera professione dichiarato ai fini IRPEF nel secondo anno precedente la data del parto (legge 289/03) con un tetto (Cassazione 26568/2007)
- **MINIMALE** - cinque dodicesimi dell' 80 per cento del salario minimo annuale convenzionale degli impiegati; in caso di aborto dopo il terzo mese a partire dal 3 mese di gravidanza cioè dal 61esimo giorno spetta un dodicesimo, mentre dopo il sesto mese cioè dal 181esimo giorno nella misura intera; nelle adozioni spetta nella misura intera
- **TETTO** - cinque volte il minimale (salario minimo giornaliero per la qualifica di impiegato)
- **DOMANDA** - in carta libera, indirizzata ENPAM - settore maternità, preferibilmente sull'apposito modulo
- **PERIODO UTILE PER L'INOLTRO** - dal compimento del sesto mese entro 180 giorni dalla nascita; in caso di aborto dopo il terzo mese: entro 180 giorni dall'aborto; in caso di adozione: entro 180 giorni dall'ingresso del bambino nel nuovo nucleo familiare
- **CERTIFICATI** - il certificato medico attestante la data di inizio della gravidanza e la data presunta del parto e la dichiarazione attestante l'inesistenza del diritto alla indennità di maternità con altri rapporti di lavoro; in caso di adozione: la dichiarazione attestante l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia; in caso di aborto: il certificato medico, rilasciato dalla ASL che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico
- **ADOZIONE O AFFIDAMENTO IN PREADOZIONE** - a condizione che il bambino non abbia superato i sei anni di età; nei casi di adozione internazionale l'indennità di maternità spetta nei tre mesi successivi all'ingresso del minore affidato o adottato anche se ha superato i sei anni di età e sino alla maggiore età (Corte costituzionale sentenza 371/03). Tale indennità spetta anche al padre libero professionista (Corte costituzionale sentenza 385/05), in alternativa alla madre (norma non ancora registrata dall'ENPAM).
- **ABORTO** - sia spontaneo che terapeutico a partire dal terzo mese di gravidanza e precisamente dal 61esimo giorno, riconosciuto nella dipendenza con indennità economica di 30 giorni; prima del terzo mese spetta la indennità di malattia per il periodo di mancata attività.

IN ALLEGATO A PARTE - ENPAM Modulo e istruzioni (documento 056)

PEREVIDENZA - Note da F. ABRUZZO

Matteo Renzi: “Sulle pensioni è stato già approvato dal Parlamento un contributo di solidarietà. La Corte Costituzionale poi è stata molto chiara: non si può intervenire in modo discriminante. Comunque le pensioni staranno al di fuori di questo taglio generale. Si punta all'allargamento e all'universalizzazione degli ammortizzatori sociali e in particolare dell'assegno di disoccupazione. Questa è l'ipotesi su cui stiamo lavorando al momento. Sul resto vedremo”

Se sono rose, fioriranno....

AGENZIA DELLE ENTRATE - INTEGRAZIONE IMPORTI DI BOLLO

Domanda

Ho acquistato lo scorso anno un contrassegno telematico di 14,62 euro, prima dell'aumento a 16 euro. Posso integrarlo?

Risponde G.Mingione

L'imposta di bollo, a eccezione delle ipotesi di pagamento in modo virtuale, viene corrisposta mediante l'apposizione, sul documento interessato, del contrassegno telematico emesso dagli intermediari abilitati. L'importo dell'imposta di bollo è stato recentemente rideterminato in 2 e 16 euro, in luogo di 1,81 e 14,62 euro (DI 43/2013). L'Agenzia delle Entrate ha in passato chiarito che “in assenza di disposizioni normative che limitino le funzioni delle emittitrici, deve ammettersi la possibilità di richiedere l'emissione di contrassegni di qualsiasi importo” (circolare 11/E del 2006). Quindi, qualora si sia in possesso di contrassegni con il vecchio importo (1,81 ovvero 14,62 euro), è possibile richiedere l'emissione di altri tagliandi di valore tale (0,19 ovvero 1,38 euro) da raggiungere le nuove misure del tributo.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Concistoro ordinario pubblico per la creazione di nuovi Cardinali

Data di emissione il 22 febbraio 2014



AGENZIA DELLE ENTRATE - LA TRACCIABILITA' DEI CANONI DI LOCAZIONE

Domanda

Il canone di locazione incassato tramite bollettino di c/c postale è considerato tracciabile ai fini del divieto di pagamento in contanti previsto dalla legge di stabilità?

Risponde G.Mingione

I pagamenti relativi ai canoni di locazione di unità abitative devono essere effettuati, indipendentemente dall'importo, attraverso forme e modalità che escludano l'uso del contante e che assicurino la tracciabilità degli stessi anche al fine della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore (articolo 1, comma 50, legge 147/2013). Fanno eccezione gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per i quali è ancora consentito il pagamento in contanti. Ai fini sanzionatori, tuttavia, occorre precisare che rileva esclusivamente il tetto per i trasferimenti pari o superiori a 1.000 euro tra soggetti diversi (articolo 49 del Dlgs 231/2007). Pertanto, fermo restando tale limite, la traccia della transazione in contante può essere fornita mediante una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare il pagamento del canone di locazione, anche per poter fruire dei previsti benefici fiscali (nota 5 febbraio 2014 del dipartimento del Tesoro).

TERMINI DELL'ECONOMIA

CONGIUNTURA - sorta di sinonimo della situazione economica generale di un paese, senza più riferimento alle sue specificità: è l'insieme delle condizioni di un soggetto economico (paese, settore) in un determinato momento, descritte con un'analisi di breve periodo di vari indicatori economici come la produzione, i prezzi, i consumi, gli investimenti, il tasso di sconto, la borsa ecc.; si basa prevalentemente sull'analisi empirica e si propone, in genere, di prevedere l'andamento futuro delle grandezze osservate sulla base della loro dinamica nel tempo

DEFLAZIONE - tendenza diffusa e persistente alla diminuzione dei prezzi (un fenomeno di contrazione o di rallentamento dell'attività economica o del reddito)

DISINFLAZIONE - un rallentamento del tasso di inflazione

INFLAZIONE - fenomeno dell'aumento continuo e generalizzato dei prezzi

RECESSIONE - è una condizione macroeconomica caratterizzata da livelli di attività produttiva più bassi di quelli che si potrebbero ottenere usando completamente ed in maniera efficiente tutti i fattori produttivi a disposizione

STAGFLAZIONE - situazione in cui sono presenti l'inflazione (riferita a livello dei prezzi) e la deflazione (riferita a un calo dell'attività economica e del reddito)

STAGNAZIONE - quando il commercio e la produzione sono bloccati dalla congiuntura

TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE - DEDUCIBILITA' FISCALE (mpe)

Il laureato in Medicina e Chirurgia per poter esercitare la professione deve dapprima superare l'esame di stato (in mancanza del quale incorrerebbe nel reato di abuso di arte sanitaria) e quindi iscriversi all'Ordine professionale in carenza della quale sarebbe incolpato di esercizio abusivo.

L'iscrizione all'Ordine provinciale comporta il versamento di un tasso annuale indifferenziata (un giorno solo comporta il pagamento di tutto l'anno), che varia da Ordine a Ordine.

Tale tasso è fiscalmente deducibile per coloro che esercitano la professione in maniera abituale con iscrizione IVA tra le spese inerenti all'esercizio per la produzione del reddito.

Per coloro che non hanno aperta la partita IVA non è prevista la deducibilità. Generalmente sono giovani medici non ancora inseriti con una certa continuità nel mondo professionale oppure vecchi medici che, pur non esercitando più abitualmente, sono rimasti per affettività iscritti al proprio Ordine e che talora si prestano volontariamente per urgenze o a chiamate dell'Autorità per pareri legali o visite e prestazioni.

Poiché tutti i medici hanno l'obbligo non solo deontologico, ma anche giuridico a prestare la propria opera in determinate situazioni, in quanto esercenti una professione di pubblica utilità, potendo inoltre sempre essere chiamati all'esercizio professionale in determinate situazioni

contingenti sarebbe doveroso il riconoscimento per tutti della deducibilità fiscale della tassa di iscrizione all'Ordine professionale.

Negli anni '60 e prima, quando c'era la tassa di soggiorno, i medici iscritti all'Ordine erano esenti dal pagamento di questa gabella in quanto potevano essere chiamati ovvero precettati in qualsiasi momento, seppur in vacanza, dalle varie Autorità per prestazioni contingenti.

DALLA CASSAZIONE

Licenziamento legittimo in caso di inidoneità fisica ed impossibilità alla ricollocazione

E' legittimo il licenziamento comminato al lavoratore a seguito di inidoneità fisica, ascrivibile allo svolgimento di attività extra-lavorativa, rendendo impossibile la prosecuzione dell'attività lavorativa e l'utilizzazione a mansioni equivalenti.

In particolare viene esclusa la responsabilità del datore di lavoro per l'aggravamento della salute del proprio dipendente, se questo è ascrivibile a fattori esterni all'attività lavorativa propria del lavoratore.

Corte di Cassazione - sentenza numero 3224 del 12 febbraio 2014

AFFITTO CASA - SOTTO I MILLE EURO AMMESSI I CONTANTI

Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze l'obbligo di pagamenti tracciabili dei canoni di locazione per unità abitative, introdotto dalla Legge di Stabilità, può ritenersi soddisfatto fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione. Fermo restando il divieto generale di transazioni in contanti per importi pari o superiori a mille euro, tale modalità si considera valida anche ai fini dell'asseverazione dei patti contrattuali, necessaria per fruire delle agevolazioni e detrazioni fiscali. (Nota 05 febbraio 2014, n. 10492).

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. ECONOMIA Nota n. 10492 del 5.02.2014
(documento 057)**